



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Nuoro Ogliastra

DECRETO COLLEGATO
MANOVRA DI BILANCIO
(Decreto-Legge 18 ottobre 2023, n. 145)

Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.”* (c.d. **Decreto Collegato alla Manovra di Bilancio**), pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023](#) – in vigore dal 19 ottobre 2023.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO.....	2
1. Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette (art. 4) ..	2
2. Riduzione delle accise sui prodotti energetici (art. 7)	2
3. Disposizioni finanziarie (art. 23, comma 4)	2
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA	3
1. Contributo di solidarietà (art. 6)	3
2. Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE (art. 8).....	3
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA	3
1. Anticipo congruaggio di perequazione nell’anno 2023 (art. 1).....	3
2. Campagna reddituale (art. 2).....	4
3. Fondo nazionale delle politiche sociali (art. 17)	4
4. Indennità per lavoratori a tempo parziale ciclico (art. 18)	4
5. Modifiche al reddito di cittadinanza (art. 19)	4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI	5
1. Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 5).....	5
2. Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (art. 13).....	6
3. Misure per le scuole dell’infanzia paritarie (art. 20).....	6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	6
1. Trasporto pubblico locale (art. 10)	6
2. Anticipo investimenti FS (art. 12)	6
3. Rifi naziamento Fondo per estinzione concessioni autostradali (art. 14)	6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO

1. Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette (art. 4)

La disposizione in esame rinvia, limitatamente al 2023, il termine per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette che, ad oggi, è fissato al 30 novembre di ogni anno, dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

Il rinvio riguarda le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Tali soggetti potranno versare la seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, alternativamente:

- entro il 16 gennaio 2024;
- in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese (16 gennaio 2024, 16 febbraio 2024, 16 marzo 2024, 16 aprile 2024 e 16 maggio 2024). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Riduzione delle accise sui prodotti energetici (art. 7)

L'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate Iva derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio.

Con la disposizione in esame vengono modificate le condizioni necessarie per l'adozione del suddetto decreto, prevedendo che può essere emanato se il prezzo aumenta, sulla base del mese precedente e non sulla media del precedente bimestre. Inoltre, il decreto dovrà tener conto dell'eventuale diminuzione del prezzo del greggio riferita alla media del bimestre precedente all'adozione del decreto (e non più al quadrimestre).

3. Disposizioni finanziarie (art. 23, comma 4)

La disposizione in esame, per il 2024, incrementa di 216,1 milioni di euro il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale (articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

1. Contributo di solidarietà (art. 6)

I commi 1 e 2 dell'articolo 6 ripristinano il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 - il quale era stato abrogato dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 - in materia di "contributo di solidarietà", per l'anno 2023, versato (ai sensi dell'articolo 1, comma 115 e ss., della legge del 29 dicembre 2022, n. 197) da coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione di energia elettrica, l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, l'attività di vendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

In particolare, i succitati commi escludono dalla base imponibile del predetto contributo di solidarietà, la distribuzione, o comunque l'utilizzo nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.

Con il presente articolo si istituisce altresì un "nuovo contributo di solidarietà", per l'anno 2024, a carico dei soggetti di cui sopra, di un ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione dei citati commi 1 e 2, da versarsi in due rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.

2. Proroga di termini per la restituzione del gas stoccato dal GSE (art. 8)

L'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, disciplina un "servizio di riempimento di ultima istanza" erogato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) con il quale, il medesimo gestore, provvede ad acquistare gas naturale, per finalità di stoccaggio, per poi procedere alla sua successiva rivendita.

L'articolo 8 del decreto in esame posticipa al 15 settembre 2024 (in luogo del 10 novembre 2023) la data ultima per effettuare la predetta rivendita di gas in stoccaggio, nonché il termine ultimo per restituire al MASE le risorse da quest'ultimo prestate al GSE per erogare il "servizio di riempimento di ultima istanza" (30 novembre 2024, anziché 30 novembre 2023).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

1. Anticipo conguaglio di perequazione nell'anno 2023 (art. 1)

L'articolo 1 prevede in via eccezionale, al fine di contrastare gli effetti dell'inflazione per l'anno 2023 a favore dei pensionati, l'anticipo al 2023 del conguaglio di 0,8 punti percentuali per il calcolo della rivalutazione delle pensioni, anziché a gennaio 2024.

Il tasso di inflazione dell'anno 2022 è infatti risultato, a consuntivo, all'8,1% anziché al 7,3%.

2. Campagna reddituale (art. 2)

La disposizione prevede che il recupero delle prestazioni indebite correlate ai controlli di verifica reddituale effettuate dall'INPS, sia nei confronti di titolari di prestazioni previdenziali e assistenziali che nei confronti dei pensionati, relative al periodo d'imposta 2021, siano avviate entro il 31 dicembre 2024.

3. Fondo nazionale delle politiche sociali (art. 17)

Il comma 1 dell'articolo 17 prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Il Fondo è destinato alle Regioni per lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, come previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Indennità per lavoratori a tempo parziale ciclico (art. 18)

La disposizione prevede un'indennità *una tantum* pari a 550 euro prevista per l'anno 2023, viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2022.

Il contratto di lavoro deve avere al suo interno periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

I richiedenti, alla data della domanda, non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori di Naspi né di un trattamento pensionistico.

L'erogazione del *bonus* viene riconosciuta solo una volta, non concorre alla formazione del reddito e viene erogata dall'INPS che provvede anche al monitoraggio del limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023.

5. Modifiche al reddito di cittadinanza (art. 19)

La disposizione, in modifica dell'articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che non si applica il limite massimo di sette mensilità erogabili di reddito di cittadinanza nell'anno 2023 (dunque, viene riconosciuto per dodici mensilità), ai percettori che vengano dichiarati dai servizi sociali non attivabili al lavoro, tramite comunicazione sulla piattaforma GePI effettuata direttamente dai servizi sociali all'INPS.

Tale adempimento deve essere rispettato entro il 30 novembre 2023, anziché entro il 31 ottobre 2023 come precedentemente previsto.

Si prevede, altresì, che, nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica, inoltre, ai nuclei familiari che in ragione della loro caratteristiche (espressamente individuate per il tramite della piattaforma di cui all'art. 6, comma 3, decreto-legge 28

gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) siano stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, fermo restando l'obbligo da parte dei servizi sociali di inviare la comunicazione entro il predetto termine del 30 novembre 2023.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 5)

L'articolo in esame reca modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Nello specifico, viene prorogato, dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024, il termine entro il quale l'impresa interessata può inviare l'apposita richiesta all'Agenzia delle entrate per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, così come sostituito dall'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .

Tale procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito di imposta maturato in uno o più periodi di imposta dal 2015 al 2019 e che è stato utilizzato indebitamente entro la data del 22 ottobre 2021. Con l'adesione alla procedura agevolata non verranno applicate sanzioni ed interessi sugli importi da riversare e si potrà ricorrere alla rateizzazione fino ad un massimo di 3 rate (in questo caso verranno calcolati gli interessi legali).

Coerentemente con la proroga del termine di presentazione dell'istanza di riversamento volontario, viene spostato al 16 dicembre 2024 il termine di restituzione degli importi con rata unica, precedentemente fissato al 16 dicembre 2023; in caso di rateizzazione, gli importi dovranno essere riversati entro il 16 dicembre degli anni 2024, 2025 e 2026, comprensivi degli interessi legali, per il calcolo dei quali il termine di decorrenza è fissato al 17 dicembre 2024.

I termini di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, nonché di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017 (deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il quale è fatto divieto di prorogare i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta). È stato chiarito, tramite la circolare 31/2020, che qualora con l'accertamento venga stabilita l'inammissibilità al credito di imposta delle spese sostenute dall'impresa, l'atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo in compensazione del credito di imposta. Ciò detto i termini per l'emissione degli atti di recupero relativi agli importi, non dovuti, utilizzati in compensazione negli anni 2016 e 2017, scadranno rispettivamente il 31 dicembre 2025 e 2026.

2. Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (art. 13)

Viene autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023 da assegnare alla misure "Nuova Sabatini" (articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).

3. Misure per le scuole dell'infanzia paritarie (art. 20)

Per l'anno 2023, il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie di cui all'articolo 1, comma 328, della legge 30 dicembre 2021 è incrementato di euro 50 milioni di euro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Trasporto pubblico locale (art. 10)

Viene rifinanziato, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per il 2023, il Fondo istituito per il sostegno del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico (articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), al fine di compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, in conseguenza alle limitazioni per l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, le risorse saranno ripartite considerando unitariamente l'intero periodo, tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti previsti.

Infine, per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, si rifinanzia con ulteriori 35 milioni di euro per l'anno 2023, il Fondo istituito per l'erogazione del Buono trasporti, da utilizzare per l'acquisto entro il 31 dicembre 2023 di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale (articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23).

2. Anticipo investimenti FS (art. 12)

Viene incrementata di 1 miliardo di euro l'autorizzazione di spesa nel 2023, per il finanziamento del contratto di programma 2022-2027 parte servizi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Rete Ferroviaria Italiana.

3. Rifinanziamento Fondo per estinzione concessioni autostradali (art. 14)

Viene incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023, il fondo istituito per il riconoscimento al concessionario autostradale, in caso di estinzione della concessione per propri inadempimenti, delle somme ad esso comunque spettanti (art.7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108).